

RG 422/ 2015

Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica
Verbale di udienza

Nel procedimento iscritto al n. 422 /2015 R.G., avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”, promosso da [REDACTED], [REDACTED], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED], [REDACTED] 53100 SIENA, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- [REDACTED] ([REDACTED]) PIAZZA [REDACTED] 20122 MILANO; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) PIAZZA [REDACTED] 20122 MILANO;

Parte attrice

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED], VIA [REDACTED] 53100 SIENA, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) VIA [REDACTED] 50121 FIRENZE;

Parte convenuta

All'udienza del 05/03/2018 ore 9.00 avanti il GU dott. Alessandra Verzillo sono presenti:

- per parte attrice l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED]
- per parte convenuta il prof. [REDACTED]

Il giudice invita le parti alla discussione in pubblica udienza.

Le parti discutono la causa illustrando i rispettivi argomenti.

Parte attrice dichiara di rinunciare alla domanda di ripetizione dell'indebitto, confermando l'unica domanda in ordine alla rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti

Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando *ad horas* per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 14,00 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l'udienza, rendendosi presenti per la lettura del provvedimento, che comunque avverrà, nell'ipotesi di assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.

Riaperto il verbale alle ore 14,15, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, alla presenza dell'avv. [REDACTED]

RG 422 / 2015





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica

SENTENZA

N. Reg. cron.
n. Reg. rep. n.
OGGETTO
Bancari
(deposito
bancario,
cassetta di
sicurezza,
apertura di
credito
bancario)

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Alessandra Verzillo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG 422 /2015 promosso da

██████████, ██████████, elettivamente domiciliato/a presso lo
Studio dell'Avv. ██████████, ██████████ 53100 SIENA, che lo/la
rappresenta e difende, con avv.-- ██████████ (██████████) PIAZZA
██████████ 20122 MILANO; ██████████
██████████ (██████████) PIAZZA ██████████
20122 MILANO;

Parte attrice

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA,
00884060526
, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. ██████████, VIA ██████████
██████████ 53100 SIENA, che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- ██████████
██████████ (██████████) VIA ██████████ 50121
FIRENZE;

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI Precisate all'udienza del 23.10.2017

Le parti allegano a verbale fogli di p.c., già depositati in PCT



RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice allegava - con riferimento al conto corrente n.12346.00 (già n.15076) intrattenuto con la banca convenuta – illegittima applicazione di interessi ultralegali, CMS e spese in assenza di valide pattuizioni, capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, antergazione o postergazione di valute. Deduceva l'unitarietà del rapporto di conto corrente n.1507/R poi confluito nel n.12346/M, mediante estinzione e giroconto del saldo sul conto 12346/M, nonché la genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta

Parte convenuta, tempestivamente costituitasi, eccepiva preliminarmente nullità della domanda per genericità di petitum e causa petendi ed intervenuta prescrizione della medesima in ogni caso infondata in fatto ed in diritto e non provata
La causa, istruita con CTU contabile, viene in decisione sulle precisate conclusioni

In via preliminare di merito, l'eccezione di nullità della citazione per genericità è stata già decisa in I udienza ed il giudice ne conferma la motivazione

L'eccezione di prescrizione non merita accoglimento perché solo genericamente formulata. Parte convenuta non ha specificamente indicato i versamenti aventi natura solutoria che assume esser prescritti.

Nel merito

Parte attrice ha rinunciato a verbale contestuale alla domanda di ripetizione dell'indebito

Nucleo fondamentale della presente causa è l'accertamento relativo alla unitarietà o meno dei due conti correnti citati dalla disposta CTU si evince:

A pag.7 -a) agli atti è depositato il contratto di apertura del c/c 12346/M avente data di stipula 12.06.97 e data di decorrenza/apertura 04.03.97

e) al momento del giroconto, il conto 12346/M era già aperto;

formalmente, si tratta di due c/c distinti;
 in pratica uno dei due c/c potrebbe essere semplicemente la prosecuzione dell'altro a seguito di trasferimento ad altra filiale; l'incertezza discende
 dall'impossibilità di ricostruire i motivi dei passaggi sopra elencati; allo stato non si può stabilire se vi fosse volontà di chiudere un c/c ed aprirne un altro ex novo.

Parte attrice sostiene che trattasi dello stesso c/c; la banca sostiene che trattasi di due c/c diversi, che il 1507/R è chiuso dal 1997e che quindi è prescritta ogni pretesa ad esso relativa.



Repert. n. 506/2018 del 07/03/2018

La circostanza ha ovviamente delle ripercussioni sulla consulenza che si è sviluppata prevedendo entrambe le ipotesi e conseguentemente la duplicazione dei conteggi.

A) 4.A c/c ordinario n. 15076 poi 1507/R intestato a [REDACTED]
Via [REDACTED].

Il contratto iniziale non è stato depositato.

Il c/c è stato chiuso in data 08.04.1997, con valuta 31.03.1997, mediante giroconto al c/c 12346 M

B) 4.B c/c ordinario n. 12346/M intestato a [REDACTED]
DITTA Via [REDACTED]. Al conto in esame, successivamente, sono stati attribuiti i numeri 12436.90 prima, e 12346.00 poi.

Il c/c è stato aperto con il contratto del 12.06.1997 (all. cfr. all. 3 al fascicolo di parte convenuta e qui unito per comodità di consultazione DOC. D).

L'ultimo e/c in atti è relativo al 2° trim. 2014 e reca un saldo a credito del correntista di € 99,77 a cui vanno sottratte le competenze trimestrali liquidate e portate a nuovo pari a € 64,32. Quindi il saldo a favore del correntista ammonta a € 35,45.

A pag.10 - Il c/c 15076 o 1507/r, chiuso il giorno 08.04.1997, non rientra nel calcolo del TEG.

Su base contrattuale non può essere eseguito nessun confronto perché il contratto non è stato prodotto.

Sul c/c 12346/M è stato possibile calcolare il TEG sulla base dei tassi pattuiti nel contratto iniziale. Successivamente sono state applicate condizioni nettamente diverse e più favorevoli al correntista. Per questo motivo, al fine di ridurre i tempi del giudizio, è stato elaborato il TEG sulle condizioni effettivamente applicate perché continuare ad calcolarlo su quelle contrattuali per 17 anni condurrebbe a risultati ipotetici.

A pag.11 - I conteggi richiesti sono stati sviluppati nei seguenti allegati che conducono ai risultati in calce:

DOC. A.05 tassi BOT senza capitalizzazione. Il credito del correntista ammonta a € 367.802,01.

La differenza a favore del correntista ammonta a € 367.766,56;

DOC. A.06 tassi BOT con capitalizzazione. Il credito del correntista ammonta a € 374.780,05.

A pag.14 - La differenza a favore del correntista ammonta a € 374.744,60.

DOC. 06 riferim.	ricalcolo saldo	374.780,05
punto 3 b del	con tassi BOT	
quesito	con	
	capitalizzazione	

differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato 374.744,60

Se ne deduce:



Repert. n. 506/2018 del 07/03/2018

- Che i due conti esaminati sono solo formalmente distinti ma in concreto, il conto 12346/M è la prosecuzione del conto 1507/R perché è evidente che vi sia stato unicamente un cambio di filiale: il conto originario – chiuso l'8.4.97 - è confluito in pari data nel conto 12346/M che reca data di stipula il 12.6.97 ma data di decorrenza/apertura il 4.3.97
- E' singolare la circostanza che un conto rechi data di apertura anteriore alla stipula. Ma ciò avvalorà il convincimento del giudice, che ritiene che il tutto sia avvenuto per ovviare all'inesistenza del contratto originario.
- Ad ulteriore conferma vi è la richiesta ex art.119 TUB effettuata da parte attrice in data 29.10.13 (doc.3), cui non è seguita (da parte della banca) la consegna dell'originario contratto.

In assenza di valido contratto, il conto verrà epurato di interessi, spese e competenze e saranno applicati i tassi ex art.117 TUB

Si ritiene applicabile il doc.6, a pag.14, secondo cui la differenza in favore del correntista ammonta **ad euro 374.744,60**

La domanda merita accoglimento

Le spese seguono la soccombenza, il valore di lite va individuato nello scaglione fino ad euro 520.000,00 – valore medio

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita, visti gli artt. 281 quinquies/ 429, 279 e 91 ss. Cpc

PQM

Respinge l'eccezione preliminare di prescrizione avanzata da parte convenuta
Accoglie la domanda,

ridetermina il saldo del conto corrente in esame pari ad **euro 374.744,60** in favore del correntista **condanna**

parte convenuta BANCA MONTE DEI PASCHI DI, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese processuali di

parte attrice [REDACTED], che liquida in **euro 21.387,00**, oltre euro **1.241,00** per spese, oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 05/03/2018. Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 14,25

Il giudice
Alessandra Verzillo

